Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 1° giugno 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 487.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore dell'Immacolato Cuore di Maria.

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore dell'Immacolato Cuore di Maria e la Casa di Procura stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal signor Giuseppe Ranocchini.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 173. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 488.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia, in frazione Mestre del comune di Venezia.

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia, in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 489.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 1° novembre 1953, integrato con prospetto senza data e dichiarazioni del 30 novembre 1959 e 13 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Vincenzo nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 490.

Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario Collegio Filippino, in Roma.

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Seminario Collegio Filippino, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 491.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Brazzacco del comune di Moruzzo (Udine).

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 dicembre 1959, integrato con prospetto e dichiarazioni dell'11, 19 e 30 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Brazzacco del comune di Moruzzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di San Michele Arcangelo, in comune di San Michele Salentino (Brindisi).

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostuni in data 31 ottobre 1956, integrato con dichiarazione e prospetto del 10 giugno 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di San Michele Arcangelo, in comune di San Michele Salentino (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 18 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 23 Finanze, foglio n. 372, con il quale il rag. Angelo Nattino, venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 258, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 27 ottobre 1959, con il quale il predetto rag. Angelo Nattino, vincitore del concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1958, è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione con la quale il rag. Nattino ha esplicitamente optato per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la lettera 16 novembre 1959, n. 69979, della Camera di commercio di Milano, dalla quale risulta che il rag. Nattino è stato immesso in funzione alla Borsa valori di Milano il 16 stesso mese;

Ritenuto di dover conseguentemente dichiarare la cessazione del rag. Nattino dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Angelo Nattino, agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Roma, cessa, a decorrere dal 16 novembre 1959, di far parte di detto ruolo, avendo assunto, dalla stessa data, le funzioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1960

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1960
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 116. — CARUSO

(3292)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1959.

Modalità e tariffe per esami sierologici della lue.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 17 del regolamento per i laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155;

Visto gli articoli 7 e 16 della legge n. 837 del 25 luglio 1956, relativa alla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, concernente la costituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Considerata la necessità di disciplinare il prelevamento dei campioni di sangue per la ricerca sistematica della lue a mezzo di esami sierologici di massa:

di dare ai cittadini, ai quali è imposto l'obbligo di sottoporsi all'esame sierologico per la lue, le più ampie garanzie circa il pericolo di infezione e la rispondenza dei risultati degli esami di laboratorio;

di stabilire quali laboratori ed istituti sono autorizzati ad effettuare i suddetti esami sierologici;

di fissare le relative tariffe;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La ricerca sistematica dei casi di sifilide ignorata a mezzo di esami sierologici tra le persone che richiedono il rilascio di un certificato di sana e robusta costituzione fisica o comunque attestante l'assenza di malattie fisiche e psichiche, a norma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, tra i militari all'inizio del servizio ed all'atto del loro invio in congedo, tra gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, tra i detenuti e tra i minorenni da rieducare, e tra i nubendi che chiedono l'accertamento del proprio stato di salute, deve essere effettuata a mezzo di una reazione di flocculazione, con un unico antigene a base di cardiolipina, secondo la tecnica contrassegnata con la sigla V.D.R.L. e con la tecnica quantitativa al fine di svelare le false reazioni negative.

Art. 2.

Sullo stesso campione di siero e limitatamente agli individui che hanno dato una V.D.R.L. reattiva o leggermente reattiva dovranno praticarsi due reazioni di deviazione del complemento, una con antigene a base di cardiolipina e l'altro con antigene treponemico purificato, e determinare il potere anticomplementare del siero.

Art. 3.

Il prelievo dei campioni di sangue (non meno di 8 cm^3) per gli esami suddetti deve di regola essere effettuato presso l'ambulatorio o dispensario in cui è fatta la visita dal sanitario che rilascia il certificato, e a mezzo di apposite provette a vuoto (venule) sterilizzate a secco.

Dette provette sono fornite dal Ministero della sanità e distribuite ai sanitari, incaricati del prelevamento dei campioni di sangue, tramite il laboratorio che eseguirà gli esami sierologici, che ne curerà la corretta sterilizzazione.

Art. 4.

La richiesta al laboratorio per l'esecuzione della reazione sierologica per la ricerca della lue deve essere fatta sull'apposito modello 91-*B* composto di una matrice e di due figlie.

Delle due figlie, inviate al laboratorio unitamente al campione di sangue, una è trattenuta dal laboratorio stesso e la seconda è restituita all'ufficio o al sanitario che ha chiesto l'esame con il relativo risultato.

Per garantire il segreto sull'identità dell'eventuale ammalato, le provette con i campioni sono contrassegnate con un numero progressivo.

Lo stesso numero è riportato sulle tre parti del modulo 91-*B* per la richiesta dell'analisi.

Art. 5.

I Laboratori provinciali di igiene e profilassi, sezione medico-micrografica, quelli annessi alle cliniche universitarie ed agli istituti universitari di igiene e di patologia, agli ospedali di prima e seconda categoria ed ai dispensari comunali per la cura delle malattie veneree, sono autorizzati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 837 del 25 luglio 1956 ad eseguire gli esami sierologici e gli altri accertamenti di laboratorio relativi alle malattie veneree.

Art. 6.

Per ciascuno esame effettuato, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 837 del 25 luglio 1956, con il metodo standard sopradescritto e per ogni reazione di immobilizzazione del testo di Nelson e Mayer, il laboratorio sarà rimborsato dal Ministero della sanità rispettivamente della somma di L. 130 (centotrenta) e di L. 3000 (tremila), ivi compresi i compensi da erogare al personale che provvede al prelievo dei campioni di sangue e al personale analista.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 94

(3290)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.

Misura dei recuperi da effettuare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori concernenti la riparazione degli edifici danneggiati da calamità naturali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) alluvioni del 1951 nel comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno;

2) maltempo del 1954 nel comune di Arquata del Tronto, per la sua frazione Colle, in provincia di Ascoli Piceno;

3) alluvioni del 1956 nei comuni di Ripatransone, Montedinove, Santa Vittoria in Matenano, Arquata del Tronto capoluogo (e sue frazioni Vezzano, Trisungo e Colle), Montelparo, Folignano, Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno;

4) terremoto del 20 novembre 1956 nel comune di Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno;

5) fortunale del 23 gennaio 1957 nel comune di Mistretta in provincia di Messina;

6) tromba d'aria del 16 giugno 1957 nei comuni di Robecco Pavese e Cigognola in provincia di Pavia;

7) terremoto del 6 e 13 dicembre 1957 nei comuni di Castelgiorgio, Castelviscardo, Canonica e Sugano frazioni di Orvieto, in provincia di Terni;

8) alluvioni del 1957 in comune di Comunanza per la sua frazione Illice, in provincia di Ascoli Piceno;

9) alluvioni del marzo e aprile 1958 nel comune di Cerreto di Spoleto in provincia di Perugia;

10) tromba d'aria del 22 giugno 1958 nel comune di Badia Polesine per le sue frazioni Crocetta e Salvaterra, in provincia di Rovigo;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1. — I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:
in ragione del 35%, qualora il reddito, accertato ai fini della imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;
in ragione del 50%, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;
in ragione del 75%, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;
in ragione del 100% negli altri casi.

b) *Società o Enti tassati in base al bilancio*: in ragione del 100%.

c) *Società o Enti collettivi*: nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera a), con riferimento alla media dei redditi accertati, ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società.

d) *Provincie, Comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, Enti ecclesiastici e Istituti di beneficienza*: in ragione del 35%.

2. — Il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali.

3. — Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del Codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d'ufficio a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1960
Registro n. 26 *Lavori pubblici, foglio n.* 80

(3271)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1960.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Tiberino, sita nell'ambito del comune di Nazzano Romano (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 dicembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale Tiberino, sita nell'ambito del comune di Nazzano Romano (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Nazzano Romano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un continuo belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode l'ampia suggestiva visuale della sottostante vallata del Tevere, delle verdeggianti colline circostanti l'abitato fino a Torrita e, in lontananza, lo scenario dei caratteristici monti della Sabina;

Decreta:

La zona del viale Tiberino sita nel territorio del comune di Nazzano Romano (Roma), delimitata a monte dal viale Tiberino, a valle dalla strada comunale Sant'Antonio, a nord dalla via Tiberina e a sud dalla particella catastale n. 132 (esclusa) del foglio n. 8, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un continuo belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode l'ampia suggestiva visuale della sottostante vallata del Tevere, delle verdeggianti colline circostanti l'abitato fino a Torrità e, in lontananza, lo scenario dei caratteristici monti della Sabina, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Nazzano Romano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 33

Oggi, 19 dicembre 1958, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) NAZZANO ROMANO - *Belvedere viale Tiberino;*

(*Omissis*).

Alle ore 17,15, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

visto che il viale Tiberino, nell'abitato di Nazzano Romano, costituisce un continuo belvedere pubblico, dal quale si gode l'ampia suggestiva visuale della vallata del Tevere sottostante, delle verdeggianti colline circostanti fino a Torrita e di fronte in lontananza lo scenario dei caratteristici monti della Sabina,

rilevata la necessità di disciplinare le eventuali costruzioni a valle del viale stesso, al fine di non far precludere la visuale panoramica che da esso si gode,

all'unanimità propone di far soggiacere a vincolo a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale Tiberino in Nazzano Romano e la zona ad esso sottostante, delimitata a monte dal viale stesso, a valle dalla strada comunale Sant'Antonio, a nord dalla via Tiberina e a sud dalla particella catastale 132 (esclusa) del foglio n. 8.

La Commissione inoltre esprime il parere che le eventuali costruzioni nella predetta zona non debbano superare, con le loro strutture più alte, la linea di pendenza risultante dalla ipotenusa di un tringolo rettangolo, il cui cateto orizzontale, misurato in corrispondenza del ciglio del viale, sia cinque volte il cateto verticale.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(3198)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1960.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a sud-est del viale del Parco delle Rimembranze, sita nell'ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 giugno 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona a sud-est del viale del Parco delle Rimembranze, sita nell'ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tempio Pausania;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di

presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione delle alture del monte Limbara;

Decreta:

La zona a sud-est del viale del Parco delle Rimembranze, sita nel territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari), confinante a nord-ovest con il viale del Parco delle Rimembranze e parte della strada che conduce ad Olbia fino al prolungamento del confine est del mappale 8 e mappali 10 e 1339, foglio n. 216; a nord-est con i mappali 1339, 15 e 1468, foglio n. 216, a sud-est col mappale 1468, foglio n. 216 fino al suo angolo sud, congiungente a detto angolo con una retta a 90° rispetto al lato sud-ovest della strada Oschiri-Tempio; a sud-ovest con il lato sud-ovest della strada Oschiri-Tempio fino al prolungamento geometrico del lato nord-ovest del viale del Parco delle Rimembranze, ha notevole interesse pubblico, perchè, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione delle alture del monte Limbara, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Tempio Pausania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 24 del mese di giugno dell'anno 1954

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Sassari, nell'Ufficio della sezione staccata della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna, in via Roma, 64, alle ore 17 si è riunita, debitamente convocata, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame la compilazione di un elenco di zone, di particolare interesse pubblico, attinente al territorio circostante il nucleo urbano della città di Tempio Pausania, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e secondo le norme previste dal regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

Il presidente constatata, a norma dell'art. 5 del regolamento citato, la presenza del numero legale dei componenti la Commissione dichiara aperta la seduta e da quindi lettura di una ampia relazione sulla importanza paesistica di notevole interesse pubblico delle seguenti località:

(*Omissis*).

Zona di notevole interesse panoramico del gruppo del Limbara tradizionalmente goduto dal viale Parco delle Rimembranze e dalla zona ad esso prospiciente.

(*Omissis*).

Zona a sud-est del viale Parco delle Rimembranze, considerato punto di belvedere di pubblico accesso per il godimento del panorama, quadro naturale e complesso tradizionale, costituito dalle alture prossime e lontane del monte Limbara, circoscritta e delimitata nei suoi confini come segue:

A nord-ovest, foglio n. 216 del comune di Tempio Pausania, il viale del Parco delle Rimembranze e parte della strada che conduce ad Olbia sino al prolungamento del confine est del mappale 8: mappali 10 e 1339.

A nord-est, foglio detto, mappali 1339, 15 e 1468.

A sud-est, foglio detto, mappale 1468 sino al suo angolo sud; congiungente questo angolo con una retta a 90° rispetto al lato sud-ovest della strada Oschiri-Tempio.

A sud-ovest, foglio detto, il lato sud-ovest della strada Oschiri-Tempio sino al prolungamento geometrico del lato nord-ovest del viale del Parco delle Rimembranze.

Il tutto conforme alla planimetria allegata (Tav. 3).

(*Omissis*).

Letto, approvato, corretto e sottoscritto.

Il presidente: prof. comm. Filippo FIGARI

Il segretario: prof. Dante DE JULIIS

(3110)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di piazza Nardi, sita nell'ambito del comune di Sant'Angelo Romano (Roma)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 maggio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di piazza Nardi, sita nell'ambito del comune di Sant'Angelo Romano (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sant'Angelo Romano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un belvedere pubblico dal quale si gode una amplissima e magnifica visuale verso la sottostante campagna fino a Roma da una parte, e fino ai Colli Laziali dall'altra;

Decreta:

La zona di piazza Nardi, sita nel territorio del comune di Sant'Angelo Romano (Roma), racchiusa entro un raggio di ml. 80 dal ciglio esterno del piazzale stesso

e delimitata ad est da una linea che partendo dall'angolo esterno dell'immobile segnato in catasto al foglio n. 6, particella n. 401, segue la direttrice dell'angolo dell'immobile segnato alla particella n. 896, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un belvedere pubblico dal quale si gode una amplissima e magnifica visuale verso la sottostante campagna fino a Roma da una parte, e fino ai Colli Laziali dall'altra, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Sant'Angelo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 32

Oggi 17 maggio 1958, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) (*Omissis*).

3) SANT'ANGELO ROMANO - *Belvedere piazza Nardi.*

(*Omissis*).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente, prof. Carlo Ceschi, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la piazza Aldo Nardi nell'abitato di Sant'Angelo Romano costituisce un belvedere pubblico dal quale si gode una amplissima magnifica visuale verso la vastissima sottostante campagna fino a Roma da un lato, e dall'altro sino ai caratteristici Colli Laziali;

Preso atto della richiesta di vincolo panoramico avanzata dal Comune stesso;

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la piazza Aldo Nardi ed i terreni circostanti verso valle, racchiusi entro un raggio di ml. 80 dal ciglio esterno del piazzale stesso e delimitati ad est da una linea che partendo dall'angolo esterno dell'immobile segnato in catasto al foglio n. 6, particella n. 401, segue la direttrice dell'angolo dell'immobile segnato alla particella n. 896;

Ad ovest delimitati da una linea che partendo dall'angolo esterno della cabina elettrica segue la direttrice dell'angolo esterno del Palazzo comunale.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(3206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 maggio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lic. Eugenio Generoso de Marchena, Console generale di Dominicano a Genova.

(3253)

In data 18 maggio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Donato Palarino, Vice console aggiunto di Argentina a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Potenza, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Cagliari, Nuoro, Sassari e sull'Ufficio consolare di Messina.

(3254)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Veltroni Giorgio, notaio residente nel comune di Foiano della Chiana, distretto notarile di Arezzo, 21 giugno 1960.

Roccella Eugenio, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, 26 giugno 1960.

(3295)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3293)

Vacanza della cattedra di « Chimica organica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova è vacante la cattedra di « Chimica organica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). **Elenco n. 18.**

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1961)	820	4.500 —	Raiola Franco fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *Tizzano* Maria fu Francesco vedova Raiola, dom a Napoli	Raiola Franco fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *Tizzani* Maria fu Francesco vedova Raiola, dom. a Napoli
B. T. N. 5 % (1959)	5327	8.750 —	L'Occaso Rosetta di Antonio, moglie di Cataldi Alfonso fu *Vittorio*, dom. in Catanzaro, vincolato per dote	L'Occaso Rosetta di Antonio, moglie di Cataldi Alfonso fu *Garibaldi Vittorio* dom. in Catanzaro, vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	310067	1.120 —	Magnoli *Iginia* fu Alessandro, moglie di Sartorio Domenico di Felice, vincolato per dote	Magnoli *Maria Teresa* fu Alessandro, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	114950	170 —	Gargano *Gaetanina*, Carmelina, Vincenzina, Bianca e Mariannina fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Gargano Carlina fu Antonio, dom. in Atrani di Amalfi (Salerno), con usufrutto a Gargano Carlina fu Antonio	Gargano *Maria Gaetanina*, ecc., come contro
Id.	177028	290 —	Gargano *Gaetanina*, ecc., come sopra	Gargano *Maria Gaetanina*, ecc., come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	474139	115,50	Come sopra	Come sopra
Id.	487780	140 —	Come sopra	Come sopra
Id.	503978	147 —	Come sopra	Come sopra
Id.	294109	364 —	Come sopra	Come sopra
Id.	449304	668,50	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	5451	250 —	Degioz Ornella fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Guarda Dina ved. Degioz, dom. in Aosta	Degioz Ornella fu *Giovanni Antonio*, minore, ecc., come contro
Id.	5450	250 —	Degioz Renato fu *Antonio*, minore, ecc., come sopra	Degioz Renato fu *Giovanni Antonio*, minore, ecc., come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	668494	280 —	Parisi *Margherita* fu Pellegrino, moglie di Pedicini Alfonso, dom. a Foggia, vincolato per dote	Parisi *Anna Margherita* fu Pellegrino, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	277469	7.500 —	Belardi Franca nata in Roma il 14 novembre 1941, minore sotto la tutela di Belardi *Ada* in De Paola nata in Roma il *30 marzo 1900*, e ivi domiciliata	Belardi Franca nata in Roma il 14 novembre 1941, minore sotto la tutela di Belardi *Silvia* in De Paola nata in Roma il *14 febbraio 1898*, e ivi domiciliata
P. Ric. 5 % (S. 73)	9924	200 —	Capaldo *Ernestina* fu Costantino, minore sotto la patria potestà della madre Piccoli Paolina fu Giovanni ved. Capaldo, dom. in Albanova (Napoli)	Capaldo *Esterina* fu Costantino, minore, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	40170	3.220 —	*Cammarano* Almerindo fu *Alfonso*, dom. a New York	*Capasso Cammarano* Almemerindo fu *Felice*, dom. a New York
Id.	76485	1.155 —	*Cammarano* Almerindo, dom. a New York	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	817104	350 —	*Cammarano* Almerindo, dom. a Camerota (Salerno)	*Capasso Cammarano* Almerindo fu Felice, dom. a Camerota (Salerno)
Id.	864573	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	864574	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	864575	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	864576	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865688	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865689	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865690	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865691	350 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	56	1.000 —	Borgia *Rina* fu Carlo, minore sotto la tutela di Piola Ernesto fu Giuseppe, dom. in Carpignano Sesia (Novara)	Borgia *Catterina* fu Carlo, ecc., come contro
P. Red. 3.50 % (1934)	322580	238 —	Baglione Giuseppe, Giovanni e Maria fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giraudo *Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe, dom. a Valgrana (Cuneo) con usufrutto a Giraudo *Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe	Baglione Giuseppe, Giovanni e Maria fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giraudo *Maria Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe, dom a Valgrana (Cuneo), con usufrutto a Giraudo *Maria Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe
Id.	403764	185,50	Astori *Matilde Vittoria Luigia* fu Giovanni, moglie di Pratesi Dante, dom. a Chiavari (Genova)	Astori *Serafina Luigia* fu Giovanni, ecc., come contro
Id.	299728	98 —	Falco *Rosina* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caraglio (Cuneo)	Falco *Ermelinda* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caraglio (Cuneo)
Id.	481837	24,50	Falco *Rosina* fu Antonio, minore sotto la tutela di Falco Giacomo fu Antonio, dom. a Caraglio (Cuneo)	Falco *Ermelinda* fu Antonio, minore, ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	801417	500,50	*Benvenuti* Concetta Dorotea di Tommaso nubile, dom a Torino	*Benvenuto* Concetta Dorotea di Tommaso nubile, dom. a Torino
B. T. N. 5 % (1959)	9860	2.500 —	*Lionello* Mafalda fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Filisdeo Iolanda di Giacomo, dom. in Frattamaggiore (Napoli)	*Lionelli* Mafalda fu Raffaele, ecc., come contro
Id.	13722	7.500 —	De Rosa *Salvatore* di Mario, minore sotto la patria potestà del padre De Rosa Mario fu Pietro, dom. in Napoli, con usufrutto ad Argento Maria fu Gennaro, dom. in Napoli	De Rosa *Pietro* di Mario, minore, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	161175	7.750 —	Fabbri Alfredo fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Voltolini *Maddalena* di Gustavo Antonio vedova di Fabbri Alfredo, dom. a Rimini	Fabbri Alfredo fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Voltolini *Maria Maddalena* di Gustavo Antonio vedova di Fabbri Alfredo, dom. a Rimini
Id.	219496	2.250 —	Come sopra, con usufrutto a Voltolini *Maddalena* di Gustavo Antonio vedova Fabbri Alfredo	Come sopra, con usufrutto a Voltolini *Maria Maddalena* di Gustavo Antonio ved. Fabbri Alfredo
B. T. N. 5 % (1959)	10581	6.000 —	Austoni *Angela* di Aquilino, dom. in Milano, vincolato per cauzione	Austoni *Angioletta* di Aquilino, ecc., come contro
P. Ric. Red. 5 %	29043	100 —	Pacifico *Antonietta* di Aniello, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Resina (Napoli)	Pacifico *Maria Assunta* di Aniello, ecc., come contro
Id.	29042	250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	29044	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	29041	10.000 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	150330	262,50	Yeuillaz Giovanni fu *Stefano*, dom. a Perloz (Torino)	Yeuillaz Giovanni fu *Giovanni Stefano*, dom. a Perloz (Torino)
Id.	162362	437,50	Come sopra	Come sopra
Id.	185095	175 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	155931	1.340 —	Bordone Melchiorre di Mario, dom. ad Altare (Savona), con usufrutto a Delpiano *Margherita* vulgo Lina fu Matteo, dom. a Cairo Montenotte (Savona)	Bordone Melchiorre di Mario, dom. ad Altare (Savona) con usufrutto a Delpiano *Margaritta* vulgo Lina fu Matteo, dom a Cairo Montenotte (Savona)
Id.	155932	1.340 —	Bordone Giampietro di Mario, ecc. come sopra	Bordone Giampietro di Mario, ecc. come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(2599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 31 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,65	620,62	620,63	620,60	620,70	620,62	620,60	620,65	620,63	620,62
$ Can. .	628,20	628,25	627,50	628,20	126,50	628 —	628,05	628,80	628,87	628 —
Fr. Sv. .	143,84	143,80	143,825	143,805	143,80	143,83	143,80	143,85	143,84	143,80
Kr. D.	89,83	89,82	89,82	89,8375	89,85	89,83	89,815	89,85	89,83	89,82
Kr. N.	87,03	87,02	87,02	87,02	87,04	87,03	87,01	87,05	87,03	87 —
Kr. Sv. .	120,12	120,08	120,10	120,05	120,07	120,11	120,08	120,10	120,15	120,10
Fol.	164,63	164,61	164,62	164,62	164,65	164,62	164,62	164,65	164,62	164,60
Fr. B.	12,44	12,4475	12,44875	12,447	12,44	12,45	12,4475	12,43	12,44	12,445
Fr. Fr. (N.F.) .	126,55	126,64	126,67	126,65	126,60	126,64	126,6475	126,65	126,64	126,60
Lst. .	1739,80	1739,75	1739,50	1739,40	1739,50	1739,76	1739,50	1739,75	1739,77	1739,75
Dm. occ.	148,83	148,83	148,83	148,8075	148,80	148,82	148,82	148,85	148,82	148,83
Scell. Austr .	23,84	23,845	23,845	24,84625	23,80	23,85	23,845	23,85	23,84	23,845

Media dei titoli del 31 maggio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906 . . .	76,425
Id. 3,50 % 1902 .	73 —
Id. 5 % 1935	105.325
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) .	87,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % 1936 .	101,20
Id. 5 % (Città di Trieste) .	100.30
Id. 5 % (Beni Esteri) .	100,175

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	102,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1960

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60	1 Fiorino olandese	164,62
1 Dollaro canadese	628,125	1 Franco belga .	12,447
1 Franco svizzero .	143,802	1 Franco nuovo (N.F.) .	126.649
1 Corona danese .	89,826	1 Lira sterlina .	1739.45
1 Corona norvegese .	87,015	1 Marco germanico	148,814
1 Corona svedese	120,065	1 Scellino austriaco .	23,846

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Valsinni (Matera) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Valsinni (Matera) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Valsinni (Matera) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1960

Il direttore generale: CARLI

(3129)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Sacile (Udine), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 13 maggio 1960, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Sacile (Udine), in liquidazione coatta, il cav. Giacomo Piovesana è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1960

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato di Cassazione dott. Malfitano Giovanni, componente supplente di detta Commissione, perchè ha declinato l'incarico per ragioni di salute;

Decreta:

Il consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Catania Vincenzo è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato, in sostituzione del dottor Malfitano Giovanni.

Roma, addì 6 maggio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1960
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 153. — BOVIO

(3296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttrice nell'Educandato femminile dello Stato di Montagnana (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, concernente norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione, in data 23 gennaio 1959, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Educandato femminile dello Stato di Montagnana ha proposto che sia bandito un pubblico concorso per la nomina della direttrice dell'Educandato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di direttrice nell'Educandato femminile dello Stato di Montagnana (Padova) riservato alle donne. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente.

Art. 2.
Requisiti.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nella Repubblica;

2) età non superiore agli anni 50 (art. 26 regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312);

3) titolo di studio: laurea, oppure diploma di magistero, o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano impiegati statali di ruolo o di ruolo aggiunto.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 200, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V.

Nella domanda le aspiranti devono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito, o gli estremi dell'iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio;

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o dichiarate decadute dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, o all'esenzione dal limite stesso;

il proprio domicilio e recapito.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la *regolarizzazione delle domande e dei documenti che siano* formalmente imperfetti

Le aspiranti *devono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito* posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione del punteggio ai fini previsti dall'art. 5.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per quelli che si riferiscono a pubblicazioni.

La domanda, documentata nei modi sopra indicati, deve pervenire al Ministero *entro sessanta giorni* a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.
Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta l'esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.
Prova di esame - Titoli - Proclamazione della vincitrice e delle idonee

Il concorso consisterà:

a) in una prova di esame (colloquio) diretta a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo

degli istituti di educazione, i suoi principii pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di educazione;

b) nella valutazione dei titoli di merito posseduti dalla candidata e da essa documentati ai sensi dell'art. 3.

Al colloquio è assegnato un massimo di 30 punti.

Ai titoli è assegnato un massimo di 60 punti.

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio con il punteggio ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso e saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

Per conseguire l'idoneità occorre aver superato la prova di esame con almeno 21 punti su 30.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad esse inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di identità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con separato decreto, provvederà, in seduta preliminare, a fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nei limiti del punteggio complessivo ad essi attribuibile ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Presentazione dei documenti
da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova orale

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Ministero, *entro trenta giorni* dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, a parità di merito, qualora appartengano a una delle categorie contemplate dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni civili sugli impiegati dello Stato, di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti in competente carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra e sono esenti da legalizzazione.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti imperfetti.

Art. 8.

Presentazione di documenti
da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, *entro quarantacinque giorni* dal ricevimento di apposita comunicazione i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario;

h) eventualmente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f), g), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione sopra citata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro concorso, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione.

Tuttavia, il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda i titoli di cui alle lettere a), c), h), alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i termini stabiliti dall'art. 8, la documentazione prevista dalle lettere a), b), c), d), e), g), h), o non restituiscano, entro il termine assegnato i documenti loro rinviati per la regolarizzazione.

Art. 10.

Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a direttrice in prova dell'Educandato femminile statale di Montagnana.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo compete all'interessata lo stipendio iniziale di lire 1.500.000 annue lorde, commisurate a L. 107.681 nette mensili, oltre agli altri assegni previsti dalla legge.

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle particolari dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1960
Registro n. 17, foglio n. 198

(2959)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sei posti di chimico in prova nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di chimico in prova nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere fornito di diploma di laurea in chimica o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) non aver superato i 32 anni di età, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare, e ciò per i soli candidati di sesso maschile;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio;
5) che è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria;
6) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;
7) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;
8) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;
9) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;
10) che non ha superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;
11) che è di sana e robusta costituzione fisica;
12) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
13) le eventuali condanne penali riportate;
14) se intenda avvalersi della facoltà di cui al n. 3) del programma di esami, circa la prova di lingue estere;
15) che è disposto ad accettare la destinazione assegnatagli all'atto della nomina;
16) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera g), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200 annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislatvo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la cate-

goria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea nonchè diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, se consentito, certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia notarile, oppure certificato provvisorio rilasciato dalla Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo di L 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione per il servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio, nonchè diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, se consentito, certificato di abilitazione provvisoria;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato medico;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in La Spezia od, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

segretario, un impiegato delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere data ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio della prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun condidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 14.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di chimico.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, a termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 15.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di chimico, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Registro n. 14, foglio n. 18

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. — Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica:

Equazione di stato dei gas ideali. Il secondo principio della termodinamica. Il primo principio della termodinamica. Lentropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico Condizioni di equilibrio. Equazione di Gibbs-Helmotz e di Clapeyron. La velocità delle molecole ed il numero di Avogadro. I colori molecolari dei gas e la costante di Boltzman. Sistemi ad un componente. I liquidi e i gas reali (equazione di Van der Waals. Effetto Jole Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti. Sistemi a due componenti. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite. Miscugli binari. Tensioni parziali e totali, distillazione. Analisi termica. Sistemi ternari. I colloidi (definizione, proprietà e mezzi di indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi. L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassose. Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio. Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura. Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico-fisici. Variazioni dello stato di equilibrio con la temperatura. L'azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico. Numero di trasporto. Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Kontrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra joni. Applicazione della legge di azione di massa e gli equilibri degli joni. Costante elettronica. Forza degli elettroliti. Esponente del jone idrogneo (ph.). Metodi di determinazione del ph. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica. Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura della f.e.m. - Elementi normali Il potenziale degli elettrodi (teorie di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi. Catene di ossidazione o di riduzione. Potenziale di ossidoriduzione (r.H.). Metodi di misura di totale potenziale. La polarizzazione delle pile. Accumulatori. Polarografo e sue applicazioni. Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazioni. Reazioni riversibili. Reazone a catena. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione. Combustioni ed esplosioni.

2. — Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica-tecnologica. Fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e clorodine solforiche. La fissazione

dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano. I metalli leggeri ed il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza. Metallurgia del ferro. Ghise. Acciai comuni e speciali. Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nelle industrie tessili e degli esplosivi. La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcool usati nella industria degli esplosivi. Urotropina e pentaeritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrazione. L'industria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del tonuolo. Resine naturali e sintetiche: fabbricazione ed impieghi. L'industria degli oli minerali. Vasellina. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti. Grassi industriali, animali e vegetali. Industria del sapone. Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici. Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria. Acque, analisi e tecnologia (durezza). Combustibili fossili. Cloro e derivanti. Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine), e protezioni da esse.

3. — Traduzione dal francese all'italiano di un brano di chimica, fisica e tecnologia. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato. Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche su miscela di sali

1. — Analisi qualitativa: relazione scritta sui risultati ottenuti.

2. — Analisi quantitativa, comprendente almeno due determinazioni: relazione scritta sui risultati ottenuti.

La Commissione può autorizzare, per le due prove pratiche anzidette, la consultazione di speciali trattati e determina la durata di esse.

Prova orale

A) Discussione su argomenti di chimica-fisica e di chimica tecnologica, secondo il programma richiesto per le prove scritte.

B) Prova orale di nozioni amministrative: durata massima 1/2 ora.

Interrogazioni su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati.

Roma, addì 25 marzo 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

(2991)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1957, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1958, registro n. 41 Difesa-Aeronautica, foglio n. 34;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1958, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1958, registro n. 51 Difesa-Aeronautica, foglio n. 205;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1959, con il quale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1959, registro n. 39 Difesa-Aeronautica, foglio n. 171;

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Ciollaro Ivan	punti	35,515
2.	Bettera Paolo	»	34,932
3.	Rustichelli Franco	»	34,309
4.	Petronio Lucio	»	34,233
5.	Arati Giancarlo	»	34,136
6.	Galliera Lionello	»	33,811
7.	Biagioni Guido	»	33,649
8.	Bardellini Manlio	»	33,517
9.	Giachin Francesco	»	33,334
10.	Gereschi Piergiuseppe	»	33,066
11.	Zenoglio Ugo	»	32,950
12.	Vellani Carlo	»	32,693
13.	Salvaneschi Provino	»	32,679
14.	Sicignano Corrado	»	32,575
15.	Franzoi Danilo	»	32,562
16.	Santoro Ottavio	»	32,534
17.	Caponetto Antonio	»	32,412
18.	Grieco-Nobile Cesare	»	32,282
19.	Faldi Libano	»	32,213
20.	Pata' Giuseppe	»	32,087
21.	Vanorio Guido	»	31,975
22.	Tarabella Aurelio	»	31,873
23.	Tinivelli Gilberto	»	31,835
24.	Cugola Adriano	»	31,736
25.	Pappalardo Carmelo	»	31,706
26.	Pigani Antonio	»	31,692
27.	Aliberti Vittorio	»	31,515
28.	Petaccia Franco	»	31,461
29.	Peracchi Riccardo	»	31,444
30.	Marrali Angelo	»	31,405
31.	Schettino Rocco	»	31,403
32.	Monchero Amilcare	»	31,315
33.	Albano Romano	»	31,214
34.	Luongo Mario	»	31,096
35.	Strozza Salvatore	»	31,088
36.	Brochetta Antonio	»	30,906
37.	Kauffmann Marco	»	30,730
38.	Traldi Tiziano	»	30,729
39.	Piroddi Enrico	»	30,707
40.	Tramacere Luigi	»	30,522
41.	Onorati Giorgio	»	30,518
42.	Ciccarelli Quirino	»	30,502
43.	Faustini Ennio	»	30,441
44.	Fazzini Clemente	»	30,439
45.	Manzetti Gastone	»	30,386
46.	Zaramella Ivo	»	28 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1960
Registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 363. — LAZZARINI

(3287)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.